

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI: RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE E INFORMATIVA NEL BILANCIO 2022

Dott.ssa Simona Bonomelli

Dottore Commercialista e revisore contabile

Dal 15 luglio 2022 è pienamente in vigore il d.lgs 14/2019 «codice della crisi e dell'insolvenza riforma finalizzata tra l'altro a:

Introduzione di una **DIAGNOSI PRECOCE** dello stato di difficoltà dell'impresa

SALVAGUARDIA DELLA CAPACITA' IMPRENDITORIALE creando condizioni affinché l'imprenditore avvii procedure di ristrutturazione così da evitare crisi irreversibili

Modifica principale riguarda la definizione di **crisi d'impresa** contenuta nell'art 2 comma 1 lett a «lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi...»; di fatto dalla definizione previgente è stato eliminato il riferimento allo squilibrio economico-finanziario ed è stato individuato nei successivi 12 mesi l'orizzonte temporale di riferimento delle obbligazioni cui i flussi di cassa prospettici devono far fronte


Al fine di favorire l'emersione tempestiva della crisi l'art 3 d.lgs14/2019 prevede alcuni obblighi previsti dall'art **2086 CC:**

*«L'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di **istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di **attivarsi senza indugio** per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.»*

***istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;

***attivarsi** senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Adeguati assetti societari nel dettaglio



Adeguati assetti societari: cosa significa



Per effetto di quanto disposto dai nuovi commi 3 e 4 dell'art 3 gli assetti e le misure devono consentire di :

- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore.

- **verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale** almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali rappresentati da:
 - esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 - esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
 - esistenza di esposizioni nei confronti di banche / altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;

- esistenza di una o più delle seguenti esposizioni debitorie:
 - INPS: ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore: (i) al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e a Euro 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati (ii) a Euro 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati;
 - INAIL: esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a Euro 5.000; - Agenzia Entrate: esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a Euro 5.000;
 - Agenzia Entrate-Riscossione: Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a Euro 500.000.

INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate. Riscossione segnalano all'imprenditore nonché all'organo di controllo della Società, a mezzo PEC o, in mancanza, raccomandata A/R la sussistenza delle predette situazioni

Non vi è alcun obbligo di fornire un'informativa esterna per quanto riguarda l'implementazione di assetti adeguati.

Non è pertanto necessario, in linea di principio, fare riferimento all'art. 2086 c.c. né nel bilancio, né nella relazione sulla gestione.

Sarà sufficiente, in tali casi, indicare nella Nota integrativa, così come disciplinato dall'art. 2423-bis c.c., che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.

La Relazione sulla Gestione è la sede in cui gli amministratori possono scegliere di rappresentare, in sintesi, gli assetti che essi hanno istituito, come richiesto dalla normativa, per la rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché rendicontare circa l'effettivo funzionamento degli stessi nel corso dell'esercizio.

Importanza informativa di bilancio

Oic 12 rappresentazione veritiera e corretta non dipende soltanto dalla determinazione degli ammontari presentati nel bilancio ma da una puntuale informativa avente funzione esplicativa e integrativa dei suddetti valori

Oic 9 la nota integrativa deve fornire informazioni sulle modalità di determinazione del valore recuperabile

Isa Italia 540 richiede al revisore di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per stabilire se l'informativa di bilancio relativa alle stime contabili sia conforme alle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Isa italia 570 continuità aziendale il revisore deve valutare l'adeguatezza dell'informativa fornita in bilancio

Art. 2403 cc – Doveri del collegio sindacale

«Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione [2623, n. 3] ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile [2423, 2432] adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma.»

Il Collegio Sindacale nell'ambito delle attività di vigilanza sulla continuità aziendale e del dovere di segnalare tempestivamente i fondati indizi della crisi deve pianificare e svolgere periodiche verifiche circa l'adeguatezza dell'assetto ai sensi dell'art. 2086 c.c. e sul suo concreto funzionamento rispetto alle dimensioni, alla complessità e alle caratteristiche specifiche della società, con particolare attenzione alla completezza delle funzioni aziendali esistenti, alla separazione e alla contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni e alla definizione delle deleghe e dei poteri di ciascuna funzione.

E' richiesto all'organo amministrativo di formalizzare un adeguato e specifico flusso informativo periodico nei confronti dell'organo di controllo

Assonime con la circolare n. 27 del 21 novembre 2022 enfatizza la ratio dell'intervento normativo che ha introdotto il dlgs 83/22 secondo cui quanto prima si intercetta una situazione di difficoltà dell'impresa tanto maggiori sono le possibilità di avviare ristrutturazioni efficienti che consentano di tutelare il valore della continuità aziendale nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti.

Ne consegue che il comportamento degli organi sociali assume sempre più centralità rispetto alla gestione e al monitoraggio degli adeguati assetti e dei flussi di cassa e dei debiti.

La realizzazione di adeguati assetti organizzativi deve favorire

l'individuazione di quegli obiettivi informativi che consentano all'organo amministrativo di governare l'andamento anche prospettico dell'impresa

un flusso costante all'organo di controllo che a sua volta ne dovrà sollecitare la disposizione per poter intervenire tempestivamente in presenza di quei segnali che possano indurre alla sussistenza di situazioni di squilibrio economico patrimoniale e finanziario

OGGI l'imprenditore che si trovi in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico - finanziario che ne rendono probabile la crisi/insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, **può chiedere alla CCIAA** competente la **nomina di un esperto** tramite l'utilizzo della Piattaforma Telematica. Tale procedura, **volontaria e stragiudiziale**, della composizione negoziata della crisi d'impresa consente all'imprenditore, previa richiesta di nomina di un esperto, di individuare le soluzioni più opportune per il risanamento dell'impresa (ES trasferimento dell'azienda o rami della stessa e di instaurare le trattative con i creditori).

In base all'articolo 25-octies CCII l'organo di controllo deve segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto nella composizione negoziata (ovvero: esistenza di condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'impresa, che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, e ragionevole possibilità di risanamento).

Secondo il documento Assonime tale specifico dovere di segnalazione si inserisce nel più generale dovere di vigilanza sulle condotte degli amministratori imposto dall'articolo **2403 c.c.**, completando così un sistema di monitoraggio e gestione della crisi esclusivamente interno alla società, che, **da un lato**, rimette alla discrezionalità degli amministratori le scelte di intervento per il superamento della situazione di difficoltà dell'impresa, e, **dall'altro**, attribuisce all'organo di controllo un dovere di impulso all'attivazione tempestiva degli opportuni rimedi. Sempre l'articolo 25-octies CCII prescrive che la segnalazione deve contenere la fissazione di un congruo termine (in ogni caso non superiore a 30 giorni) entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

La segnalazione – che dev’essere fatta per iscritto e con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione (ad es. via pec) – fissa un momento temporale certo a partire dal quale l’eventuale inerzia da parte dell’organo amministrativo è indice di potenziale responsabilità per omessa attivazione. A riguardo, tuttavia, occorre rilevare che l’omessa o inadeguata risposta da parte degli amministratori o la loro mancata attivazione non comporta l’avvio di alcun procedimento esterno all’impresa (come, viceversa, previsto nell’abrogato sistema di allerta che imponeva a sindaci e revisori di procedere alla segnalazione all’OCRI).

Da ciò discende che gli unici rimedi che rimangono in capo ai sindaci di fronte al comportamento inerte o non adeguato degli amministratori sono rappresentati dagli ordinari strumenti di diritto societario. Il riferimento è, in particolare, al rimedio previsto dall'articolo 2409 c.c. che consente ai sindaci di denunziare i fatti al tribunale quando vi sia il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società.

Un ulteriore e ben più estremo rimedio è rappresentato dalla legittimazione dei sindaci, oggi prevista dal secondo comma dell'articolo 37 CCII, di richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale nell'eventualità che la situazione di crisi sia già sfociata in vera e propria insolvenza. La circolare si sofferma anche sulla segnalazione prevista dall'articolo 25-novies CCII in capo ai creditori pubblici qualificati i quali, in presenza di debiti tributari e contributivi scaduti oltre determinate soglie, debbono informare l'organo di controllo e invitare l'organo amministrativo a valutare la possibilità di ricorrere alla composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti.

Essendo le soglie individuate dalla legge molto basse ed essendo particolarmente ristretto il periodo temporale in cui il ritardo nei versamenti è rilevante, è opportuno che l'organo di controllo, prima di procedere a sua volta alla segnalazione agli amministratori, effettui sempre un'autonoma valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per accedere alla composizione, poiché la mera segnalazione proveniente dal creditore pubblico qualificato potrebbe rappresentare squilibri che, alla luce della dimensione dell'impresa, risultano irrilevanti e non rappresentano in realtà nemmeno una situazione di precrisi.

Ciò non significa che la segnalazione ricevuta dai creditori pubblici possa essere ignorata, dovendo l'organo di controllo, in ogni caso, approfondire la questione attraverso la necessaria interlocuzione con l'organo amministrativo.